

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 COMUNICATO UFFICIALE N. 34

IL PRESIDENTE

- preso atto che, con delibera n. 27 di data 5 agosto 2020, il Comitato Nazionale ha disciplinato le modalità di svolgimento delle attività fisico-atletiche (allenamenti, test) e tecnico-organizzative di competenza degli Organi Tecnici Sezionali e degli organismi dell'Associazione operanti a livello sezionale alla luce delle norme governative e federali a tale data introdotte per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19;
- preso atto che, successivamente alla predetta delibera, è stato emanato il D.P.C.M. di data 7 agosto 2020, destinato ad avere efficacia fino al 7 settembre 2020;
- preso atto che tale decreto, da un lato, ha ribadito le già vigenti modalità con cui si possono tenere le riunioni, garantendo il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza e l'uso dei mezzi di protezione, e, dall'altro, ha riaffermato che le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, devono tenersi secondo gli specifici protocolli approvati da ciascuna Federazione;
- preso atto che il Protocollo attuativo federale richiamato nella delibera sopra indicata (v. allegato A) è stato sostituito, in data 10 agosto 2020, da altro Protocollo della F.I.G.C. relativo alle procedure tecnico organizzative, mediche e igieniche da adottare, denominato "*indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile (ivi compresi il calcio femminile, il futsal, il beach-soccer e il calcio paralimpico e sperimentale)*", approvato il successivo 12 agosto dall'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- ritenuto che il nuovo Protocollo di data 10.8.2020, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento delle "*sessioni di allenamento collettivo...svolte all'interno delle rispettive associazioni/società sportive e nei centri di allenamento federali o sedi di raduno*" e, dunque, di tutte "*le attività pratiche destinate esclusivamente agli atleti regolarmente tesserati per la società che organizza l'attività sotto la propria diretta responsabilità*", vada applicato ai poli di allenamento collettivo, ove operanti, e ai test di verifica atletica di tutti gli arbitri, operanti sia negli Organi Tecnici Nazionali che Periferici, posto che tale attività, anche per gli arbitri poi impiegati nei campionati professionistici, è curata direttamente dalla Associazione tramite le proprie articolazioni centrali e periferiche;

- ritenuto che, viceversa, le prescrizioni mediche e sanitarie cui gli arbitri devono attenersi per svolgere la propria funzione nelle gare di competenza vanno individuate secondo le diverse indicazioni federali date per ciascun campionato e per ogni tipo di attività e, pertanto, le disposizioni del sopra richiamato Protocollo di data 10 agosto 2020 si applicano alle sole gare del calcio dilettantistico e giovanile ivi richiamate;
- ritenuta la necessità di applicare le norme del nuovo Protocollo federale del 10 agosto 2020 e di effettuare tale attività non con un semplice rimando ad esso, ma mediante una nuova delibera, che, pur di contenuto sostanzialmente analogo alla sopra citata delibera n. 27 del 5 agosto 2020, la sostituisce, al fine di rendere agli associati più agevole la lettura delle disposizioni attualmente vigenti;
- tenuto conto che il Comitato Nazionale, nella delibera n. 27 di data 5 agosto 2020, ha dato mandato al Presidente Nazionale di adottare ogni provvedimento necessario per effetto della sopravvenienza di diverse disposizioni statali e federali;
- ritenuta la necessità ed urgenza di provvedere in tal senso al fine di consentire che l'attività oggetto della presente delibera sia effettuata nel rispetto delle sopravvenute norme governative e federali sopra richiamate;
- visto l'art. 8, comma 6 lett. s), del Regolamento A.I.A.;
- sentito il Vice Presidente;

delibera:

a) Preparazione fisica:

a.1) l'attività individuale di allenamento e preparazione fisica degli arbitri inquadrati negli Organi Tecnici Sezionali, svolta presso centri sportivi pubblici e privati secondo le indicazioni e la programmazione predisposte dal Settore Tecnico, è liberamente consentita nel rispetto delle norme di distanziamento e di ogni altra disposizione indicata alla lettera d), f) e g) dell'art. 1 del D.P.C.M. 7 agosto 2020;

a.2) l'attività dei poli di allenamento sezionali, sia in strutture messe a disposizione esclusiva delle Sezioni organizzatrici sia in strutture gestite da terzi, è consentita e deve essere svolta in integrale applicazione delle disposizioni del Protocollo della F.I.G.C. di data 10 agosto 2020, a tal fine allegato alla presente delibera e ne forma parte integrante (allegato A);

tale attività può essere ripresa a condizione che il Presidente di Sezione provveda alla previa nomina di un associato quale Delegato per l'attuazione del Protocollo F.I.G.C. di data 10 agosto 2020, il quale ha il compito di curare che ogni attività sia effettuata nell'osservanza delle disposizioni del Protocollo e deve rilasciare accettazione scritta dell'incarico;

a.3) i test atletici programmati dagli Organi Tecnici Sezionali ai sensi dell'art. 5 delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici vanno effettuati nell'integrale osservanza

delle norme dell'allegato Protocollo F.I.G.C. di data 10 agosto 2020, previa formale indicazione, da parte del Presidente di Sezione, del Delegato per l'attuazione del protocollo F.I.G.C. in occasione dei predetti test atletici e formale accettazione scritta dell'incarico;

- b) i raduni tecnici precampionato di arbitri ed osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Sezionali devono tenersi in strutture che assicurino il pieno rispetto delle norme in materia di distanziamento e di assembramento ovvero presso le sedi sezionali con le prescrizioni cui al successivo punto d);
l'eventuale pernottamento dei partecipanti ai raduni va assicurato in camera singola, attesa la necessità di garantire agli stessi il distanziamento interpersonale tra soggetti non conviventi;
- c) i raduni tecnici di arbitri ed osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Sezionali possono tenersi a distanza o in presenza e, in tale ultima ipotesi, presso strutture che assicurino il pieno rispetto delle norme in materia di distanziamento e di assembramento ovvero presso le sedi sezionali con le prescrizioni di cui al successivo punto d);
- d) le riunioni collegiali del Consiglio Direttivo Sezionale e del Collegio dei Revisori Sezionali ed ogni altra attività sezionale, ivi comprese le riunioni tecniche obbligatorie, vengono prioritariamente tenute con modalità a distanza e possono essere tenute in presenza; in tale ultima ipotesi, il Presidente di Sezione deve assicurare l'integrale rispetto delle disposizioni statali e locali in materia di contenimento dell'epidemia e, in particolare, di tutte le norme di condotta e delle prescrizioni previste nella scheda denominata "*Circoli culturali e ricreativi*" prodotta con il D.P.C.M. di data 7 agosto 2020, conforme al precedente decreto del 14.7.2020, che viene allegata al presente atto e ne forma parte integrante anche per disciplinare l'accesso degli associati alle sedi sezionali (allegato B).

Resta salva ed impregiudicata l'applicazione sia di norme locali più restrittive delle norme statali e federali sopra richiamate, sia delle vigenti disposizioni federali per lo svolgimento della funzione arbitrale nei campionati di competenza.

Sotto tale ultimo aspetto, preso atto che il Protocollo di data 10 agosto 2020 autorizza lo svolgimento di gare del settore dilettantistico e giovanile dei campionati locali e che la partecipazione degli arbitri alle stesse è condizionata a requisiti (autocertificazione; rilevamento temperatura corporea; certificazione idoneità agonistica; rispetto norme igienico sanitarie) non richiedenti, allo stato, specifici accertamenti sierologici o diagnostici, ciascun O.T.S. può provvedere alla designazione di arbitri del proprio organico, in possesso dei predetti requisiti, per la direzione di gare amichevoli e/o di tornei rientranti nell'attività agonistica consentita dal predetto Protocollo, purché previamente e formalmente autorizzate dal Presidente del competente C.R./C.P. della L.N.D./F.I.G.C. ovvero dal Presidente della competente Delegazione.

Si invitano i Presidenti Sezionali a concordare con i Delegati Provinciali o locali le modalità attuative del Protocollo in ordine all'accesso degli arbitri presso la struttura sportiva in occasione delle gare.

oooooooooooooooooooo

Si invita a dare piena attuazione alla sopra richiamata delibera, a tutela della salute e sicurezza di tutti gli associati, e, in particolare, a dare adeguata comunicazione a tutti gli arbitri inquadrati negli Organi Tecnici Sezionali delle modalità disposte per l'accesso alla struttura sportiva in occasione delle gare e delle condizioni in cui deve essere tenuto lo spogliatoio arbitrale (v. pagg. da 22 a 29 del Protocollo di data 10 agosto 2020).

In particolare, si sottolinea l'esigenza, da parte del Responsabile di ciascun Organo Tecnico Sezionale e del Delegato sopra richiamato, di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste nell'allegato Protocollo F.I.G.C. per lo svolgimento di ogni attività atletica svolta in forma collettiva (poli di allenamento e test) e, quindi, di rispettare, eventualmente in collaborazione con i gestori delle strutture, le misure ivi previste.

A mero titolo di richiamo di tali misure e fatta salvo, sempre, l'obbligo di assicurare l'integrale rispetto di tutte le norme previste nel Protocollo, si ricorda che per l'effettuazione dei test atletici e per ogni sessione di allenamento dei poli sezionali è necessario:

- 1) assicurare il rilevamento della temperatura corporea di ogni partecipante mediante termometro a infrarossi impedendo l'accesso alla struttura se la stessa risulta superiore a 37,5 gradi oppure in presenza di sintomi;
- 2) acquisire e verificare le autocertificazioni compilate e consegnate dai partecipanti;
- 3) verificare il regolare possesso, in capo ad ogni partecipante, del certificato medico di idoneità agonistica;
- 4) mantenere il registro presenze dei partecipanti ai test atletici e alla sessione di allenamento.

Sempre al Presidente Sezionale incombe l'onere di assicurare che ogni attività svolta nei locali sezionali sia tenuta nell'integrale osservanza delle misure indicate nell'allegata scheda emessa dall'autorità governativa e, dunque, di garantire, a mero titolo esemplificativo, il distanziamento interpersonale, l'utilizzo di mascherine nei locali chiusi, la presenza di distributori di soluzioni disinfettanti, la tenuta del registro delle presenze giornaliere, la disposizione dei posti a sedere nel rispetto della distanza di almeno 1 metro sia frontalmente che lateralmente.

La presente delibera è soggetta a ratifica da parte del Comitato Nazionale alla prima riunione utile.

Pubblicato in Roma il 14 agosto 2020

IL SEGRETARIO
Francesco Meloni

IL PRESIDENTE
Marcello Nicchi

Allegati;

- A) Protocollo FIGC di data 10.8.2020
- B) Allegato "*Circoli culturali e ricreativi*" del DPCM 7.8.2020